

S t a t u t o



A.R.V.A.S.

**Associazione Regionale
Volontari
Assistenza Sanitaria**

*VIALE REGINA MARGHERITA, 239
00198 - ROMA*

A.R.V.A.S.



06.5132000



arvas-sedecentrale@hotmail.it

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI
DI ASSISTENZA SANITARIA - A.R.V.A.S.
(Approvato dall'Assemblea dell'A.R.V.A.S. il 24 aprile 2010)

Titolo I
NATURA, FINALITA', ADERENTI

ART. 1 (Costituzione)

1. E' costituita, con sede in Roma, l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Regionale Volontari di Assistenza Sanitaria" detta, in forma abbreviata, A.R.V.A.S..
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART. 2 (Finalità)

1. L'A.R.V.A.S., operando secondo i principi promossi, affermati e nobilitati dalla dottrina cristiana e dagli insegnamenti della Chiesa, ha lo scopo, per esclusivi fini di solidarietà, di:
 - dare assistenza volontaria e gratuita a coloro che si trovano in stato di infermità, senza discriminazione alcuna, anche a domicilio;
 - partecipare a rendere le Strutture, gli Organi ed i Servizi socio-sanitari sempre più rispondenti alle esigenze di un'assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della persona;
 - concorrere all'educazione sanitaria della popolazione con vari mezzi di informazione;
 - promuovere la preparazione teorico-pratica degli associati con regolari corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L'attività dell'A.R.V.A.S. è rivolta prevalentemente a terzi ed è espressione di responsabile partecipazione all'assistenza agli infermi come apporto complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico.
3. L'A.R.V.A.S. non persegue fini di lucro, politici e sindacali ed ha durata illimitata.

ART. 3 (Risorse economiche)

1. L'A.R.V.A.S. trae mezzi per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - quote associative;
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, anche non territoriali;
 - contributi di Enti ed Organismi esteri ed internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'A.R.V.A.S. a qualunque titolo.
2. L'A.R.V.A.S., per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue finalità, può organizzare, partecipare, promuovere raccolte pubbliche, previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo.
3. L'A.R.V.A.S. può effettuare pubblicazioni ed accettare sponsorizzazioni per la divulgazione della sua immagine e delle sue finalità.

ART. 4 (Aderenti)

1. Gli associati si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori.
2. L'ammissione ad associato ordinario viene deliberata dal Consiglio Esecutivo previa presentazione di domanda di iscrizione, nella quale il richiedente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto associativo, corredata dalla documentazione attestante il superamento di un corso di formazione promosso e organizzato dall'A.R.V.A.S.. Il Consiglio Esecutivo potrà valutare l'eventuale riconoscimento di corsi di formazione, con programmi simili, promossi da altre Associazioni di volontariato e/o richiedere comunque una frequenza parziale nei propri corsi di formazione.

3. L'ammissione ad associato onorario viene deliberata dal Consiglio Esecutivo in riferimento a persone che si siano rese benemerite nei confronti dell'A.R.V.A.S. nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale. L'ammissione ad associato sostenitore viene deliberata dal Consiglio Esecutivo in riferimento a quegli associati ordinari che per motivi personali, di età o di salute, non possono più garantire il servizio attivo ma desiderano comunque continuare ad essere iscritti all'A.R.V.A.S.. Per gli associati sostenitori non verrà chiesto da parte dell'Associazione il rimborso della quota assicurativa alle Strutture di riferimento.
4. Gli associati onorari e sostenitori non hanno diritto al voto in assemblea e non possono ricoprire cariche in seno all'A.R.V.A.S..
5. Tutti gli associati ordinari, tramite l'A.R.V.A.S., prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, di potere e di prestigio, il servizio e l'attività di volontariato in un solo Ospedale, nel reparto e secondo orari e modalità che saranno concordati preventivamente e liberamente tra gli interessati e l'A.R.V.A.S..
6. Eventuali spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Esecutivo ed effettivamente sostenute e documentate, possono essere rimborsate al volontario.

ART. 5 (Diritti ed obblighi degli aderenti)

1. Gli associati ordinari hanno diritto a:
 - partecipare alle assemblee dell'A.R.V.A.S. e votare di persona o per delega ad altri associati;
 - svolgere il servizio preventivamente concordato con il proprio Responsabile;
 - recedere dall'appartenenza all'A.R.V.A.S..
2. Gli associati ordinari e sostenitori hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare la quota associativa e gli oneri relativi all'assicurazione.
3. Ogni volontario è tenuto a prestare servizio nel proprio

G.O.L. di appartenenza, così come risulta negli elenchi custoditi presso la Segreteria dell'A.R.V.A.S., e nel reparto assegnato dal Responsabile. Solo su autorizzazione di quest'ultimo, il volontario può prestare servizio in più di un reparto ma sempre nella Struttura di riferimento. Gli associati potranno cambiare reparto o turno di servizio solo con l'autorizzazione preventiva del Responsabile.

4. Il volontario è tenuto ad effettuare non meno di 80 ore di servizio per anno solare.
5. I volontari che non possono rispettare il servizio preventivo debbono darne comunicazione verbale al Responsabile del G.O.L. se l'assenza non supera i 30 giorni. Per assenze oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni, la comunicazione deve essere data in forma scritta.
6. Il volontario la cui assenza dal servizio, ingiustificata e comunque non comunicata al Responsabile, perduri per oltre 90 giorni consecutivi, viene considerato escluso. Nel caso di dimissioni o esclusioni, la riammissione è accettata senza ulteriori condizioni nel caso il periodo non sia stato superiore a 5 anni; per periodi superiori a 5 anni il volontario dovrà sostenere un periodo di tirocinio a discrezione del Responsabile del G.O.L...
7. Il trasferimento di un volontario da un G.O.L. ad un altro dovrà essere autorizzato dal Consiglio Esecutivo.
8. Gli associati ordinari sono tenuti ad indossare il camice sul quale verrà apposto il tesserino identificativo predisposto con delibera del Consiglio Esecutivo.
9. Ogni volontario ha l'obbligo di apporre la propria firma all'inizio e al termine del servizio, su fogli predisposti dal Responsabile, specificandone gli orari.
10. L'attività svolta per i fini istituzionali associativi da tutti i componenti del Consiglio Esecutivo e dal Segretario, regolarmente documentata, è riconosciuta valida nel computo dell'attività annuale minima prevista. La disposizione vale anche per il Tesoriere, il Presidente ed i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Con-

sulente Giuridico, nel caso risultino iscritti all'Associazione in qualità di associati ordinari.

11. Gli associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle riunioni periodiche indette dal Responsabile del G.O.L. e ad eventuali corsi di aggiornamento. Anche questa attività è computabile in quella annuale di servizio.

ART. 6 (Quota associativa)

1. La quota associativa e gli oneri assicurativi sono a carico degli aderenti ordinari e sostenitori; la quota associativa viene deliberata dall'Assemblea generale.
2. La quota associativa e gli oneri assicurativi hanno validità per l'anno solare, non sono frazionabili nè per essi è previsto il rimborso in caso di dimissioni o perdita a qualunque titolo della qualità di associato.

ART. 7 (Perdita della qualità di associato)

1. Gli associati ordinari e sostenitori cessano di appartenere all'A.R.V.A.S. per morte, dimissioni, esclusione ed espulsione.
2. Le dimissioni vengono date in forma scritta ed inviate al Consiglio Esecutivo, tramite il proprio Responsabile.
3. L'esclusione avviene quando l'associato:
 - non effettua il pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
 - non osserva le disposizioni di cui all'art. 5.
4. L'espulsione avviene quando l'associato:
 - firma la presenza senza aver effettuato il servizio o appone firma per un volontario assente;
 - delega altra persona a firmare la presenza in sua vece;
 - accetta compensi per il servizio effettuato, anche fuori dall'orario di servizio concordato, nella Struttura in cui opera come volontario o in altre, utilizzando il titolo di associato all'A.R.V.A.S.;
 - svolge attività di volontariato in un G.O.L. diverso da quello di appartenenza;

- si avvale del titolo di volontario per ottenere favori o facilitazioni personali;
- si disinteressa del conseguimento delle finalità dell'A.R.V.A.S. e compie irregolarità o inadempienze in ordine allo Statuto;

- procura all'Associazione un danno di immagine, a causa di comportamenti lesivi della figura di volontario;
- procura all'Associazione un danno materiale, per incapacità o incompetenza, nel caso rivesta cariche associative.
L'esclusione e l'espulsione vengono disposte con delibera del Consiglio Esecutivo il quale può avvalersi anche delle segnalazioni dei Responsabili del G.O.L., oppure di terzi. Contro i provvedimenti di esclusione e di espulsione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio arbitrale.

6. Qualora il ricorso non venga presentato entro il termine indicato, i suddetti provvedimenti si intendono definitivi.

7. Tra la data di presentazione delle dimissioni e l'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Esecutivo, e tra le date di notifica dei provvedimenti di esclusione e di espulsione adottati dal Consiglio Esecutivo ed i provvedimenti definitivi, gli associati sono esclusi dalla vita associativa. Essi non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, votare e prendere parte alle attività dell'A.R.V.A.S.. Essi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche associative.

8. Gli associati dimissionari e quelli esclusi possono essere riammessi presentando domanda di riammissione indirizzata al Consiglio Esecutivo. Gli associati espulsi non possono essere riammessi.

9. E' fatto obbligo al Segretario di registrare i nomi degli associati dimissionari, esclusi ed espulsi dall'A.R.V.A.S., e le motivazioni che hanno determinato i relativi provvedimenti.

ART. 8 (Corsi di formazione e di aggiornamento)

1. Il Consiglio Esecutivo ed il Responsabile di un G.O.L., il quale dovrà attenersi alle direttive del Consiglio stesso, promuovono ed organizzano i corsi di formazione per volontari, secondo le esigenze locali e le necessità generali dell'Associazione.

2. Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Responsabile del G.O.L. o qualora ne ravveda la necessità, promuove ed organizza corsi di aggiornamento o approfondimento per gli aderenti all'A.R.V.A.S., anche di intesa con Enti o altre Associazioni.

3. La stessa facoltà è data anche ai Responsabili del G.O.L., previa presentazione da parte degli stessi dei relativi programmi, ed a seguito di specifica autorizzazione concessa dal Consiglio Esecutivo.

Titolo II

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 9 (Organi dell'Associazione)

1. Gli Organi dell'A.R.V.A.S. sono:

- Assemblea degli associati;

- Consiglio Esecutivo;

- Presidente;

- Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 10 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante avviso affisso presso la Segreteria dell'A.R.V.A.S. per un minimo di 20 giorni prima della data fissata e con lettera raccomandata ai Responsabili del G.O.L. spedita almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, con obbligo da parte di questi ultimi di esporre, entro 5 giorni dal ricevimento, la predetta raccomandata nella Struttura di appartenenza.

2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno

una volta l'anno ed in via straordinaria quando il Presidente, su conforme parere del Consiglio Esecutivo, lo reputi necessario od opportuno, o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età o, in caso di assenza dei tre indicati, da una persona designata dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, che può essere il Segretario dell'A.R.V.A.S. o altra persona di sua fiducia.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
5. Per modificare lo Statuto, in prima convocazione occorre la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Le modifiche si intendono approvate qualora siano approvate dalla maggioranza dei presenti, di persona o per delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
7. L'Assemblea delibera sul programma dell'A.R.V.A.S. e su tutte le questioni che il Consiglio Esecutivo ritiene opportuno sottoporle.
8. Sempre su proposta del Consiglio Esecutivo:
 - delibera sulla nomina degli associati onorari;
 - elegge tra gli associati ordinari i componenti del Consiglio Esecutivo;
 - nomina due Membri effettivi, due Membri supplenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non aderenti all'A.R.V.A.S.;
 - approva il bilancio consuntivo ed il conto preventivo proposti del Consiglio Esecutivo.

9. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

10. L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti.

ART. 11 (Consiglio Esecutivo)

1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli associati e si compone di nove Membri.
2. Il Consiglio Esecutivo:
 - elegge tra i suoi Membri il Presidente, che è anche Presidente dell'A.R.V.A.S., ed il Vice Presidente;
 - nomina il Segretario ed il Tesoriere dell'A.R.V.A.S.;
 - dà esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea;
 - assegna agli associati gli incarichi da svolgere per il buon funzionamento dell'A.R.V.A.S. ed il raggiungimento delle sue finalità;
 - propone all'Assemblea la nomina degli associati onorari, accoglie le richieste di dimissioni, accoglie o rigetta le richieste di ammissione e riammissione degli aderenti;
 - accoglie le richieste di ammissione degli associati sostenitori;
 - delibera l'istituzione o la revoca di Gruppi Operativi Locali;
 - nomina i Responsabili ed i Vice Responsabili dei G.O.L. dell'A.R.V.A.S. E' facoltà del Consiglio Esecutivo nominare anche più di un Vice Responsabile per un'unica Struttura ospedaliera;
 - delibera l'esclusione o l'espulsione degli aderenti, per i motivi indicati all'art. 7;
 - promuove, autorizza e cura l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli aspiranti associati e per gli aderenti;
 - propone la quota annua associativa all'Assemblea;
 - stabilisce gli oneri assicurativi attraverso la stipula di idonei contratti;

- cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - dà attuazione ai provvedimenti adottati dal Collegio arbitrale;
 - delibera l'eventuale assunzione di personale;
 - nomina all'occorrenza eventuali esperti;
 - cura la redazione del bilancio consuntivo e del conto preventivo, anche avvalendosi di Società di gestione esterne all'A.R.V.A.S.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Esecutivo è necessaria la presenza di almeno 5 Membri del Consiglio Esecutivo che deliberano a maggioranza. In caso di parità, il voto di chi presiede ha valore doppio.
 4. Il Consiglio Esecutivo è convocato presso la sede dell'A.R.V.A.S. o in altra località ed è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano di servizio.
 5. Il Consiglio Esecutivo può altresì essere convocato su richiesta di almeno due terzi dei Membri.
 6. La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente gli argomenti all'Ordine del Giorno da trattare, da spedirsi almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso di emergenza, almeno 24 ore prima.
 7. I verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo sono redatti dal Segretario dell'A.R.V.A.S. o da un Membro del Consiglio stesso che funge da segretario, e debbono consistere della firma dello stesso e di quella del Presidente.
 8. Il Consiglio Esecutivo si impegna a riunire almeno due volte nell'anno i Responsabili del G.O.L.
 9. Il Consiglio Esecutivo dispone per l'invio del bilancio consuntivo e del conto preventivo ad ogni Responsabile di G.O.L., unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 12 (Presidente)

1. Sono compiti del Presidente:
 - rappresentare legalmente l'A.R.V.A.S. nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - convocare e presiedere l'assemblea degli associati ed il Consiglio Esecutivo;
 - curare l'esecuzione delle delibere dei suddetti Organi;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
 - coordinare a tutti i livelli l'attività associativa;
 - proporre al Consiglio Esecutivo l'eventuale nomina di esperti;
 - notificare agli interessati l'accettazione delle dimissioni ed i provvedimenti di esclusione e di espulsione;
 - procedere alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, seguendo le indicazioni pervenute dal Consiglio Esecutivo;
 - predisporre l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea generale degli associati;
 - firmare il bilancio consuntivo ed il conto preventivo;
 - in caso di necessità o di urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, dandone comunicazione al più presto possibile per l'eventuale ratifica nella prima riunione utile.

ART. 13 (Vice Presidente)

1. E' compito del Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 14 (Segretario)

1. Sono compiti del Segretario:
 - assistere il Presidente nella sua attività;
 - coordinare il lavoro della Segreteria dirigendone il personale;
 - provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - curare la conservazione dei registri dell'A.R.V.A.S.;
 - redigere i verbali degli Organi collegiali.

ART. 15 (Tesoriere)

1. Sono compiti del Tesoriere:
 - tenere la contabilità dell'A.R. V.A.S., presentando un dettaglio rendiconto al Consiglio Esecutivo e al Collegio dei Revisori dei Conti, al termine della gestione annuale o dietro qualunque loro richiesta;
 - rendere disponibile entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario tutta la documentazione contabile necessaria per la redazione del bilancio consuntivo, presentandola al Consiglio Esecutivo al fine del relativo esame e della successiva presentazione in Assemblea;
 - effettuare su incarico del Presidente i pagamenti delle spese correnti di gestione ordinaria e di gestione straordinaria;
 - tenere i rapporti con eventuali Società di gestione amministrativa, incaricate dal Consiglio Esecutivo;
 - seguire la gestione economica delle convenzioni, curando la riscossione e le pratiche relative ai rimborsi delle quote di assicurazione per i volontari.

ART. 16 (Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi fra loro, tra gli Organi e gli associati o tra gli associati fra loro, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone del Presidente e di due Membri effettivi. Devono, inoltre, essere eletti due Membri supplenti.
2. Almeno un Membro effettivo ed un Membro supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Albo dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti Membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi tenuti dai seguenti Ordini e Collegi: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, oppure tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
3. La nomina e la cessazione dei Revisori dei Conti, con l'indicazione per ciascuno di essi delle proprie generalità, devono essere iscritte, a cura del Consiglio Esecutivo, nel Registro delle Imprese entro 30 giorni.
4. I Membri restano in carica un triennio e non possono essere revocati, se non per giusta causa.
5. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile.
6. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio.
7. Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Membri effettivi, essi vengono sostituiti dai Membri supplenti, con preferenza per il più anziano di età.

ART. 18 (Gruppi Operativi Locali)

1. Gli associati ordinari devono far parte di un Gruppo Operativo Locale (G.O.L.) e sono coordinati da un Responsabile, nominato dal Consiglio Esecutivo, il quale sarà sostituito da un Vice Responsabile in caso di assenza o impedimento.
2. La carica di Responsabile di G.O.L. ha la durata di un quadriennio ed è rinnovabile.

3. Il Vice Responsabile decade con la scadenza o la revoca del mandato del Responsabile.
4. Il Responsabile del G.O.L. ed il suo Vice debbono prestare il loro servizio di volontariato esclusivamente nella Struttura in cui sono Responsabili. Ogni Responsabile può coordinare un solo G.O.L., fatta temporanea eccezione in caso di avviamento di un nuovo G.O.L..
5. Sono compiti del Responsabile del G.O.L.:
 - organizzare e seguire l'attività degli associati del proprio gruppo, per l'efficace funzionamento del servizio e per gli scopi istituzionali dell'A.R.V.A.S., attenendosi alle disposizioni dello Statuto;
 - provvedere affinché l'attività del gruppo sia il più possibile attinente alle necessità locali;
 - mantenere i rapporti con i Dirigenti sanitari ed amministratori delle Strutture socio-sanitarie nel cui ambito opera il gruppo, secondo le direttive ricevute dal Consiglio Esecutivo e, quando possibile, previa consultazione con lo stesso;
 - segnalare al Consiglio Esecutivo eventuali comportamenti degli associati non conformi alle norme statutarie;
 - provvedere alla riscossione delle quote associative e degli oneri assicurativi individuali entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, trasmettendone il relativo importo alla Segreteria dell'A.R.V.A.S. entro il decimo giorno successivo;
 - organizzare i corsi di formazione per nuovi associati secondo le necessità locali o su indicazione del Consiglio Esecutivo;
 - organizzare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento presso il proprio G.O.L.;
 - partecipare con assiduità agli incontri periodici organizzati dal Consiglio Esecutivo.

Titolo III DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 19 (Consulente ecclesiastico)

1. Dove opera, l'A.R.V.A.S. ha un proprio Consulente ecclesiastico nominato dall'autorità diocesana oppure scelto tra i Membri del clero diocesano e/o religioso.

ART. 20 (Cariche)

1. La carica di un Membro del Consiglio Esecutivo ha la durata di un quadriennio ed è rinnovabile per una sola volta, salvo casi eccezionali o particolari. Possono presentare la propria candidatura gli associati che al momento della domanda abbiano maturato almeno 5 anni di servizio continuativo nell'A.R.V.A.S..
2. Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più Membri del Consiglio Esecutivo, essi verranno sostituiti dai candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti nella elezione dei componenti. Se non vi sono candidati, si provvederà all'elezione dei nuovi Membri durante la prima riunione dell'Assemblea generale.
3. I nuovi Membri restano in carica sino alla scadenza del mandato prevista per il Membro sostituito.
4. Qualora nell'elezione delle cariche si verifichi tra due o più candidati la parità dei voti, si intende eletto quello che vanta una maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.
5. Tutte le cariche associative possono essere revocate in qualsiasi momento dallo stesso Organo che ha effettuato l'elezione o la nomina.
6. Chi assume cariche elettive in A.R.V.A.S. non può ricoprire cariche elettive in altre Associazioni similari che abbiano finalità identiche, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e per il Consulente Giuridico.
7. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 21 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'A.R.V.A.S. si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 (Prestazioni di terzi)

1. Qualora lo ritenga necessario il Consiglio Esecutivo può ricorrere all'opera professionale di persone non appartenenti all'A.R.V.A.S., riconoscendo a queste eventuali onorari e compensi, e rimborsare le spese autorizzate e documentate.

ART. 23 (Scioglimento dell'A.R.V.A.S.)

1. Lo scioglimento dell'A.R.V.A.S. deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, di persona o per delega.
2. In caso di scioglimento dell'A.R.V.A.S. il suo patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, ad altra Organizzazione di volontariato, o Ente operante in identico o analogo settore, e che perseguia fini identici o analoghi a quelli del presente Statuto.

ART. 24 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare al Codice civile, alla Legge n. 266/91 e alla L.R. Lazio n. 29/93.

ART. 25 (Norme transitorie)

1. Il presente Statuto, approvato nel testo attuale dall'Assemblea generale del 24.04.10, entra in vigore a far data dal 1° luglio 2010.